

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 837

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1992

Riforma del Ministero dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la sua attuale struttura e la sua organizzazione, non risponde più alle esigenze del mondo agricolo e non è più in grado di rispondere con la necessaria agilità nemmeno ai suoi compiti di mediazione tra la Comunità europea e le regioni.

Risale alla IX legislatura la presentazione di un disegno di legge governativo, primo firmatario il ministro Pandolfi, approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera il 29 marzo 1985, per una riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (atto Camera n. 2745).

Con l'istituzione delle regioni, come è noto, l'Amministrazione nazionale per l'agricoltura e le foreste ha perso gran parte delle sue funzioni che sono state delegate alle regioni.

Il movimento per ottenere una riforma dell'amministrazione centrale prende vita agli inizi degli anni Ottanta.

Migliaia di agricoltori, grazie ad una lodevole iniziativa della Confagricoltura, sottoscrissero una proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un ministero per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente. Un'iniziativa lungimirante che in pratica non fece nessun passo avanti e che decadde per lo scioglimento delle Camere.

Non più roseo destino spettò al già citato disegno di legge di iniziativa governativa proposto dal ministro Pandolfi e decaduto con il concludersi della IX legislatura. L'articolato di quel disegno era il frutto di una approfondita serie di studi tecnici compiuti dalla commissione presieduta dal consigliere di Stato Faraone e con la confortante adesione dei partiti della maggioranza.

L'iniziativa fu bloccata perchè si disse allora che la riorganizzazione del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste non poteva procedere disgiunta da una revisione d'insieme dello *status* delle pubbliche amministrazioni che, con l'istituzione delle regioni, avevano subito decentramenti.

È stato purtroppo un temporeggiare vano che non ha fatto altro che aggravare una situazione già difficile.

Oggi il problema si pone in modo indifferibile.

I motivi sono di varia natura ma tutti di indiscutibile validità.

È venuto il momento di trarre tutte le conseguenze delle profonde innovazioni che nel settore agricolo sono state introdotte dall'attuazione dell'ordinamento regionale. Questo non vuol dire che, poichè le regioni legiferano sull'agricoltura, il Paese non ha più bisogno di un Ministero. Anzi, la revisione dovrà fare giustizia di affrettati scorpori di funzioni, direzioni generali e di organi periferici, operati con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

In realtà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risultò allora menomato e non certo riformato. Bisognerà fare giustizia degli errori di allora anche alla luce di una ventennale esperienza delle modifiche introdotte.

Si è parlato di una rivoluzione copernicana delle gestioni dell'agricoltura, ma la rivoluzione la stanno già facendo i settori della produzione agricola e quelli della commercializzazione dei prodotti; la sta facendo il settore agroalimentare, che si orienta a gestire non più soltanto i mercati e le possibilità che questi offrono, ma anche la programmazione produttiva e quella della promozione dei prodotti.

Questo è un settore di grandissima importanza; lo è per la mole dei valori che investe e mette in moto, lo è per ogni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadino che di fronte alle azioni progettuali dell'agroalimentare può diventare insignificante granello di sabbia, incapace di competere con la mole degli interessi che propongono convincenti argomenti, occulti e non, per l'acquisto e il consumo di questo o quel prodotto.

In questo campo di attività, quello di un progetto globale della produzione al consumo, l'amministrazione centrale dell'agricoltura e dell'alimentazione ha ruoli di primaria importanza da svolgere: da una parte la difesa del cittadino consumatore, difesa del suo portafoglio e della sua salute, dall'altra la difesa dell'agricoltore e dei suoi redditi, non più con l'acquisto del sovrapprodotta e le conseguenti distruzioni, ma con il ricorso alla programmazione della produzione, alla promozione del prodotto e all'organizzazione dei mercati.

Sono compiti e funzioni che debbono essere affidati ad una amministrazione centrale che, fruendo della collaborazione di tutte le regioni, trasferisce, in un quadro di visione nazionale, europea e internazionale, le sue possibilità di interventi per conseguire gli obiettivi di fondo di difesa dell'agricoltore e del consumatore.

È necessario ricondurre a responsabilità centrali dell'amministrazione agricola una tale funzione di progetto, anche per dar vita ad un'inversione della tendenza che ha visto una crescente delega di funzioni

dall'attuale ministero alle organizzazioni agricole sindacali e professionali.

Non possiamo dimenticare che l'agricoltura contribuisce con 60 mila miliardi di prodotto lordo vendibile alla edificazione della ricchezza nazionale.

Ma i valori dell'agricoltura non stanno soltanto nelle rispettabili cifre della produzione, stanno anche nella conservazione dei prezzi a basso livello, cosa che dà un contributo primario nella lotta all'inflazione, nonché nel costume di vita fatto di morigeratezza e attaccamento alle tradizioni.

Nel loro insieme questi valori del mondo agricolo costituiscono un patrimonio degno del massimo rispetto. Ed è anche per questo motivo che più grave diventa la colpa di omissione delle forze politiche di fronte all'urgenza di dotare l'agricoltura e il suo mondo di una struttura centrale amministrativa al passo con i tempi e con le esigenze dei cittadini, agricoltori o consumatori che siano.

È nel quadro di queste considerazioni e nella speranza dell'avvio di un approfondito esame in sede parlamentare della necessità di riorganizzare e dotare di nuovi compiti il nostro attuale Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ho deciso la ripresentazione del disegno di legge Pandolfi decaduto con il concludersi della IX legislatura, apportando alcune lievi modifiche interpretative al suo articolato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. - Situazione al 31 dicembre 1984. - Riepilogo generale.

R O L I	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-c+d)=(e)	(f)	POSTI VACANTI			TOTALE (g+h+i)=(j)
							Messi a concorso	Da mettere a concorso	Accantonamenti di legge (comprese le assunzioni obbligatorie ex legge n. 482 del 1968)	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.										
A) <i>Dirigenti generali</i>	—	9	—	—	9	84	4	—	—	93
Amministrativi	—	45	—	—	45	45	—	—	—	45
Tecnici	—	52	—	1	61	38	12	—	11	62
B) <i>Carriera direttiva.</i>										
Amministrativa	761	328	5	101	222	498	9	—	—	507
Tecnica	2.055	423	5	76	342	310	28	—	—	338
C) <i>Carriera di concetto.</i>										
Amministrativa	545	331	40	—	291	506	15	11	—	522
Tecnica	2.112	277	2	—	275	241	21	12	—	263
D) <i>Carriera esecutiva.</i>										
Amministrativa	1.850	421	41	—	380	347	14	22	12	373
Tecnica	50	15	—	—	15	15	—	—	—	15
E) <i>Carriera ausiliaria.</i>										
Amministrativa	1.555	270	42	—	228	238	25	16	21	270
Tecnica	458	92	6	—	86	72	9	5	—	86
F) <i>Operai</i>	589	310	45	—	265	190	31	37	7	263
ISTITUTI SPERIMENTAZIONE AGRARIA.										
G) <i>Carrriere direttive scientifiche sperimentazione agraria</i>	557	549	15	31	503	400	81	22	—	503
H) <i>Altre carrriere</i>	684	684	57	—	627	500	70	29	28	627
Totali ...	11.216	3.816	258	209	3.349	2.763	319	184	83	586

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2.

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organico attuale	Variazioni proposte	Nuovi organici
A) <i>Dirigenti.</i>			
Dirigenti generali	9	+ 1	10
Dirigenti superiori amministrativi	12	+ 1	27 (1)
Dirigenti superiori tecnici	14		
Primi dirigenti amministrativi	33	+ 25	98 (1)
Primi dirigenti tecnici	40		
Dirigenti superiori ecologia	1	- 7 (2)	—
Primi dirigenti ecologia	1		
Dirigenti superiori pesca	1		
Primi dirigenti pesca	2		
Primi dirigenti analisti	2		
Totali ...	115	+ 20	135

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

2) I ruoli del servizio di ecologia, di pesca e degli analisti vengono soppressi e disciplinati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organico attuale	Aumenti proposti	Nuovi organici
B) Direttivi.			
Direttivi amministrativi	207		
Direttivi tecnici - ispettori	236		
Direttivi ecologia	10		
Analisti servizio repressioni frodi	80		
Direttivi pesca	7		
Direttivi amministrativi ex enti riforma fon- diaria esaurimento	3		
Direttivi tecnici ex enti riforma fondiaria esau- rimento	1	179	743 (1)
Direttivi genio rurale ex enti riforma fondiaria esaurimento	2		
Direttivi amministrativi ruolo speciale esauri- mento	3		
Direttivi tecnici ruolo speciale esaurimento	3		
Direttivi amministrativi alimentazione esauri- mento	9		
Direttivi ruolo esaurimento servizio repressio- ne frodi	3		
Totali ...	564	179	743

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata, è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.

Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.

Qualifiche	Organico attuale	Aumenti proposti	Nuovi organici
C) <i>Carriera concetto.</i>			
Servizi contabili	234		
Tecnici - esperti	211		
Assistenti rurali	9		
Disegnatori cartografici servizio pesca	1		
Servizi contabili enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Tecnici geometri riforma fondiaria esaurimento	8	290	856 (1)
Tecnici agricoltura enti riforma fondiaria esaurimento	6		
Amministrativi ruolo speciale esaurimento	6		
Tecnici ruolo speciale esaurimento	5		
Esperti tecnici - Servizio repressioni frodi esaurimento	35		
Segretari contabili alimentazione	48		
Totali ...	566	290	856

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.

Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.

Qualifiche	Organico attuale	Aumenti proposti	Nuovi organici		
D) <i>Carriera esecutiva.</i>					
Esecutivi	294	}	}		
Assistenti servizi pesca	4				
Esecutivi enti riforma fondiaria esaurimento	10				
Esecutivi ruolo speciale esaurimento	3				
Assistenti tecnici servizio repressione frodi esaurimento	7			485	880 (1)
Esecutivi alimentazione esaurimento	71				
Esecutivi Governo alleato Trieste	2				
Ruolo sorveglianti istituti incremento ippico	4				
Totali ...	395	485	880		

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.

*Rapporto tra i posti di organico e attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organico attuale	Aumenti proposti	Nuovi organici		
E) <i>Carriera ausiliaria.</i>					
Commessi	212	}	}		
Autisti	61				
Custodi servizio ecologia	6				
Commessi enti riforma fondiaria esaurimento	2				
Autisti enti riforma fondiaria esaurimento	3				
Commessi del cessato Governo alleato di Trieste - Esaurimento	2			114	428 (1)
Autisti ruoli speciali esaurimento	1				
Piscicultori servizio pesca	8				
Commessi alimentazione esaurimento	12				
Autisti alimentazione esaurimento	1				
Palafrenieri	6				
Totali ...	314	114	428		

(1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organico attuale	Variazioni proposte	Nuovi organici
F) Operai.			
Operai permanenti	225	} 265	265
Operai bonifica	40		
Guardie scuderie (1)	—		
Totali ...	265	—	265

(1) Vi sono 49 posti di guardie scuderia degli Istituti di incremento ippico, ma sono stati soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Il personale resta tuttavia amministrato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino all'inquadramento nei ruoli regionali.

TABELLA 3.

*Personale addetto alla repressione delle frodi
(compreso nelle precedenti tabelle a raffronto).*

Carriera	Addetti attuali	Addetti previsti nel disegno di legge	Differenza
Direttiva	215	300	+ 85
Concetto	143	225	+ 82
Esecutiva	32	250	+ 218
Ausiliaria	28	125	+ 97
Totali ...	418	900	+ 482

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4.

Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.

Istituti di sperimentazione agraria.

Qualifiche	Organico attuale	Aumenti proposti	Nuovi organici
A) Direttivi.			
Direttori	23	—	23
Direttori di sezione	144	—	144
Sperimentatori	336	50	386
Sperimentatori talassografici (1)	—	—	—
Segretari amministrativi	23	22	45
B) Concetto.			
Segretari contabili	31	63	262 (2)
Esperti	168		
C) Esecutivi.			
Coadiutori	132	—	132
D) Ausiliari.			
Preparatori	163	—	273 (2)
Commessi	66		
Autisti	44		
Totali ...	1.130	135	1.265

(1) Vi sono 5 posti per gli Istituti di sperimentazione talassografica che sono stati soppressi. Le relative funzioni sono state assorbite dal CNR (DPR 6 luglio 1977, n. 439).

(2) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5.

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Riepilogo complessivo.*

Ruoli e qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.			
Dirigenti	115	20	135
Carriera direttiva	564	179	743
Carriera concetto	566	290	856
Carriera esecutiva	395	485	880
Carriera ausiliaria	314	114	428
Operai	265	—	265
Totale ...	2.219	1.088	3.307
SPERIMENTAZIONE AGRARIA.			
Carriera direttiva	526	72	598
Carriera concetto	199	63	262
Carriera esecutiva	132	—	132
Carriera ausiliaria	273	—	273
Totale ...	1.130	135	1.265
Totali complessivi ...	3.349	1.223	4.572

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è articolato in direzioni generali aventi le seguenti attribuzioni:

a) direzione generale degli affari generali e del personale: stato giuridico, carriera e trattamento economico del personale; aggiornamento professionale del personale, razionalizzazione delle procedure e organizzazione del lavoro; amministrazione dei beni mobili ed immobili; ispezioni ed accertamenti sull'attività dei servizi centrali e decentrati; contratti, contratti agrari; nomina dei commissari e dei commissari aggiunti per gli usi civici; predisposizione dei provvedimenti di legittimazione in materia di usi civici; affari di carattere generale non rientranti nelle competenze delle altre direzioni generali; vigilanza sugli istituti ed enti vigilati dal Ministero, esclusi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

b) direzione generale della produzione e dei mercati: organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli soggetti alle disposizioni della politica agricola comune; accordi comunitari commerciali di associazione e di adesione; armonizzazione in sede di Comunità economica europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario; interventi nazionali per la regolazione del mercato agricolo; iniziative e provvedimenti nazionali per lo sviluppo della produzione agricola ed agro-alimentare, degli allevamenti e delle colture; valorizzazione dei prodotti agro-alimentari (marchi di qualità, denominazioni di origine) e disciplina dei prodotti stessi soggetti a regime autorizzatorio; iniziative nazionali nel settore dell'alimentazione, *codex alimentarius*; riconoscimento,

vigilanza e finanziamento delle associazioni dei produttori ortofrutticoli nonché delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori; accordi interprofessionali;

c) direzione generale delle strutture e dei servizi: iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; adempimenti statali concernenti il fondo di solidarietà nazionale; interventi statali in materia di bonifica, irrigazione e difesa idraulica; interventi statali in materia di impianti di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; attività di promozione commerciale all'interno; interventi nel settore agro-industriale; credito agrario ed amministrazione dei fondi di rotazione statali; interventi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi: programmazione in agricoltura; predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero; studio dei problemi riguardanti il comparto agro-alimentare; ricerca e sperimentazione; coordinamento e vigilanza nei confronti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria; raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei risultati in materia di produzione agricola e di mercato; sistema informativo del Ministero; laboratorio centrale di idrobiologia; ufficio centrale di ecologia e meteorologia agraria; fitopatologia e gabinetto entomologico; mezzi tecnici di produzione;

e) direzione generale dell'economia montana e delle foreste: iniziative ed interventi di interesse nazionale e per l'attuazione delle disposizioni della politica agraria comune nel settore forestale e del legno nonché per la valorizzazione e la sistemazione delle zone montane; direzione e amministrazione del Corpo forestale dello Stato; interventi di salvaguardia dell'ambiente naturale e coordinamento della protezione della flora e della fauna; amministrazione e gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali; determinazione delle opere e dei mezzi di protezione dei boschi dagli incendi; amministrazione e gestione

ai fini di ricerca e sperimentazione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali attribuiti allo Stato;

f) direzione generale delle relazioni internazionali: coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti agricoli internazionali con i Paesi esterni all'area delle Comunità europee; collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo agli aiuti alimentari; problemi attinenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); rapporti con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di cooperazione scientifica internazionale in agricoltura; tenuta dell'elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale di cui all'articolo 4.

Art. 2.

1. L'ispettorato centrale esercita le funzioni inerenti: alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale; al controllo sull'applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni nazionali e comunitarie nonché sulla osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie; al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero.

2. L'ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale; opera in collegamento con una struttura interforze costituita dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dai nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza.

3. Nell'ambito dell'ispettorato centrale è istituito il laboratorio centrale per le analisi di revisione da effettuare sulle analisi espletate in prima istanza dagli uffici regio-

nali e interprovinciali di cui al comma 2. Il laboratorio centrale effettua, su richiesta, la revisione delle analisi eseguite da altri organi statali operanti nel settore della repressione delle frodi, nonchè ogni altro accertamento analitico necessario all'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria, qualora ne facciano richiesta.

4. L'ispettorato centrale può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari mediante la stipula di apposite convenzioni che possono avere durata triennale.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, è determinato il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.700 milioni, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

Art. 3.

1. Alla gestione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai fini di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è preposto l'ufficio speciale per la gestione del demanio agro-forestale dello Stato, ordinato in divisioni nell'ambito della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1 può assumere la gestione di altri beni del demanio dello Stato, di amministrazioni ed enti pubblici e di privati, secondo apposite convenzioni.

3. L'ufficio speciale si avvale delle strutture della soppressa Azienda di Stato per le

foreste demaniali e del personale del Corpo forestale dello Stato, ha bilancio e gestione autonomi ed è amministrato secondo le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, in quanto compatibili.

Art. 4.

1. Presso la direzione generale delle relazioni internazionali è istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 può essere iscritto personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui allo stesso comma 1, nonché esperti estranei alla pubblica amministrazione.

3. Dall'elenco di cui al comma 1 sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero con qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

1. La direzione generale della produzione e dei mercati è ordinata, oltrechè in divisioni per la trattazione di problemi intersettoriali connessi ai rapporti con organismi comunitari ed internazionali, in uffici distinti per settori merceologici che raggruppano una divisione per i problemi comunitari ed una per lo sviluppo produttivo.

Art. 6.

1. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quegli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono modificati secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I posti portati in aumento, pari a complessive 1.223 unità, possono essere coperti in ragione di 400 unità nel biennio 1992-1993, di 300 unità nell'anno 1994 e di 523 unità nell'anno 1995.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 6.740 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 11.740 milioni per l'anno 1994.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla ripartizione delle divisioni fra le direzioni generali e l'ispettorato centrale, al loro raggruppamento in uffici, alla determinazione delle loro competenze, alla attribuzione di funzioni ai consiglieri ministeriali, alla distribuzione dei consiglieri ministeriali aggiunti e dei vice-consiglieri ministeriali, nonché alla determinazione dei posti per ciascuna qualifica funzionale dei singoli ruoli e della pianta organica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina per ciascuna divisione del Ministero e per ciascun organo decentrato previsto al comma 2 dell'articolo 2 l'assegnazione di un primo dirigente appartenente al ruolo amministrativo o al ruolo tecnico con funzioni di capo ufficio.

3. I ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi ed il relativo personale è inquadrato nei ruoli organici del Ministero conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Il personale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di prove-

nienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, si procede all'inquadramento del personale di cui ai quadri E, F e G allegati alla tabella XI, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, compresi quelli portati in aumento dalla legge stessa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministro per le finanze» con quello a «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

4. Nei concorsi speciali di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministero delle finanze» con quello a «Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'AIMA, in attuazione del riordinamento dell'azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 9.

1. Per la migliore organizzazione del lavoro nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, nonché per la razionale ripartizione dei carichi di lavoro tra gli addetti, ai fini del conseguimento della maggiore produttività nell'espletamento dei compiti istituzionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per il triennio 1992-1994, a stipulare apposite convenzioni con istituti od enti specializzati, che abbiano ad oggetto la esecuzione dei necessari studi e ricerche. Il relativo onere è determinato in complessive lire 400 milioni ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

Art. 10.

1. Restano in vigore le disposizioni non incompatibili con la presente legge. In particolare nulla è innovato per quanto riguarda le norme sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, relative agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, e quelle di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, relative all'AIMA. Parimenti nulla è innovato per quanto concerne le norme di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento e sui compiti del Corpo forestale dello Stato. Restano altresì invariate le tabelle organiche del Corpo medesimo fino alla riorganizzazione di esso.

2. Le disposizioni concernenti le competenze della direzione generale dell'economia montana e delle foreste, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della presente

legge, si intendono senza pregiudizio delle disposizioni sulle attribuzioni del Ministero dell'ambiente, stabilite dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.740 milioni per l'anno 1992, in lire 6.740 milioni per l'anno 1993 ed in lire 11.740 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

TABELLA A
(articoli 2, 6 e 8)

TABELLA ORGANICA DELLE CARRIERE

Qualifica	Posti di qualifica	Posti di funzione
-----------	--------------------	-------------------

PROSPETTO A) Dirigenti:

Dirigente generale	10	6 Direttore generale 1 Direttore generale (1) 1 Ispettore generale capo 2 Consigliere ministeriale (2)
Dirigente superiore	27	6 Vice direttore generale 6 Capo ufficio coordinamento presso la direzione generale della produzione e dei mercati 14 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e capo ufficio periferico 1 Direttore laboratorio Ispettorato centrale
Primo dirigente	98	88 Direttore di divisione amministrazione centrale e capo ufficio periferico (3) 10 Vice consigliere ministeriale

(1) Con funzioni di Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(2) Con incarichi speciali dei quali uno per il coordinamento della politica agricola comunitaria ed uno presso il gabinetto del Ministro.

(3) Di cui 20 destinati alla direzione degli uffici periferici per il servizio di prevenzione e repressione frodi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A
(articoli 2, 6 e 8)

Qualifica	Posti di qualifica
PROSPETTO B) Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	743 (a)
PROSPETTO C) Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	856 (b)
PROSPETTO D) Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	880 (c)
PROSPETTO E) Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	428 (d)
PROSPETTO F) Operai	265
<hr/>	
Totale [Prospetti A)+B)+C)+D)+E)+F] ...	3.307
<hr/>	

- (a) Dei quali 300 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.
 (b) Dei quali 225 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.
 (c) Dei quali 250 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.
 (d) Dei quali 125 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B
(articoli 2, 6 e 8)

Qualifica	Posti di qualifica
<i>Carriera direttiva scientifica:</i>	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	386
<i>Carriera direttiva amministrativa:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	45
<i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	262
<i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	132
<i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	273
Totale ...	1.265

Sostituisce l'allegato I Tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni *ex lege* n. 336 del 1970 e indisponibilità *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.